

Bruxelles, 17.1.2018  
COM(2018) 30 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

**proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione UE-Algeria per quanto riguarda la modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra**

## ALLEGATO

Proposta di

### **DECISIONE DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA**

**per quanto riguarda la modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra<sup>1</sup>,  
considerando quanto segue:

- (1) A seguito delle difficoltà incontrate dall'Algeria all'atto dell'applicazione della soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, in conformità delle condizioni di cui ai protocolli 2 e 5 dell'accordo, un gruppo di esperti della Commissione europea e dell'Algeria si è riunito per sei volte tra il settembre 2010 e il luglio 2011.
- (2) Le consultazioni hanno permesso di trovare un compromesso sulle modifiche accettabili relative ai diritti di base, ai quantitativi e al calendario per la soppressione dei dazi inizialmente previsti, nel rispetto delle condizioni di cui ai protocolli 2 e 5 dell'accordo.
- (3) L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede, a talune condizioni, un'eventuale modifica unilaterale delle disposizioni tariffarie convenute. Tuttavia, la parte che procede alla modifica acconsente a garantire benefici analoghi per quanto riguarda le importazioni dell'altra parte. L'articolo 16 prevede che il comitato di associazione si riunisca per tenere conto degli interessi di tale parte.
- (4) L'articolo 97 dell'accordo prevede che il comitato di associazione UE-Algeria (nel prosieguo il "comitato di associazione") disponga di un potere decisionale per quanto riguarda la gestione dell'accordo. È pertanto necessario che le modifiche previste siano oggetto di una decisione del comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

I tassi e la durata convenuti nel corso delle consultazioni bilaterali, e che figurano all'allegato I della presente decisione, modificano le condizioni tariffarie inizialmente previste per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, di cui ai protocolli 2 e 5 dell'accordo di associazione.

---

<sup>1</sup> GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il consiglio di associazione UE-Algeria  
Il presidente*

### *Allegato I*

1. A seguito di una domanda ufficiale di revisione del calendario di soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati presentata dall'Algeria in sede di 5<sup>a</sup> sessione del consiglio di associazione, tenutasi il 15 giugno 2010, e al termine di sei riunioni di consultazione, l'11 luglio 2011 le due parti hanno convenuto nuove disposizioni che modificano le disposizioni tariffarie previste dai protocolli 2 e 5 dell'accordo di associazione euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (nel prosieguo "l'accordo"), sulla base di un elenco di 36 sottovoci tariffarie (34 sottovoci di prodotti agricoli e due sottovoci di prodotti agricoli trasformati).
2. L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede che la parte che modifica le condizioni previste negli allegati concordati (protocolli da 1 a 5) dello stesso accordo sia tenuta a compensare l'altra parte con modalità aventi un effetto equivalente.  
  
Il memorandum algerino del giugno 2010 prevedeva la soppressione di 34 sottovoci tariffarie preferenziali per l'UE di prodotti agricoli e due sottovoci di prodotti agricoli trasformati.
3. Dopo sei riunioni (tenutesi tra il settembre 2010 e il luglio 2011) al termine delle quali è stato concluso un accordo in forma di verbale in data 11 luglio 2011, le due parti hanno concordato la soppressione, nel protocollo 2 dell'accordo di associazione, di 25 sottovoci preferenziali relative a prodotti agricoli e, nel protocollo 5, di due sottovoci relative a prodotti agricoli trasformati in relazione alle esportazioni dall'UE verso l'Algeria, e la compensazione per l'UE avente un effetto equivalente in termini di perdita di dazi doganali per gli operatori europei mediante l'aumento di due sottovoci tariffarie agricole preferenziali esistenti: gli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, e il frumento tenero diverso da quello da semina.  
  
Di seguito le modifiche sono illustrate in dettaglio.
4. Il resto dei prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo sarà soggetto all'applicazione delle preferenze tariffarie iniziali previste dai protocolli 2 e 5 dell'accordo.
5. Le modifiche presentate nei protocolli 2 e 5 sono state applicate unilateralmente dall'Algeria a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sono state successivamente riviste a seguito di consultazioni tra le parti. Le disposizioni seguenti sono applicate dall'Algeria a decorrere dal 1° ottobre 2012.

I contingenti preferenziali accordati all'UE nel protocollo 2 dell'accordo di associazione UE-Algeria, relativi ai prodotti agricoli elencati di seguito, sono stati abrogati dall'Algeria in data 1° ottobre 2012:

Voce tariffaria (codice DZ)	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione e dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (tonnellate)	Codice UE
<b>0105.11.10</b>	Pulcini di un giorno "da carne"	5	100	20	0105.11
<b>0105.11.20</b>	Pulcini di un giorno "razza ovaioia"	5			
<b>0105.11.30</b>	Pulcini di un giorno "da riproduzione - carne"	5			
<b>0105.11.40</b>	Pulcini di un giorno "da riproduzione - razza ovaioia"	5			
<b>0713.10.90</b>	Piselli	5	100	3000	0713.10.90
<b>0713.20.90</b>	Ceci	5			0713.20.00
<b>0713.31.90</b>	Fagioli delle specie mungo hepper radiata	5			0713.31.00
<b>0713.32.90</b>	Fagioli Adzuki	5			0713.32.00
<b>0713.33.90</b>	Fagioli comuni	5			0713.33.90
<b>0713.39.90</b>	Altri fagioli	5			0713.39.00
<b>0713.40.90</b>	Lenticchie	5			0713.40.00
<b>0713.50.90</b>	Fave	5			0713.50.00
<b>0713.90.90</b>	Altri legumi da granella	5			0713.90.00
<b>0805.10.00</b>	Arance	30			20
<b>0805.20.00</b>	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	30	0805.20		
<b>0805.40.00</b>	Pompelmi e pomeli	30	0805.40		
<b>0805.50.00</b>	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)	30	0805.50		
<b>0805.90.00</b>	Altri agrumi	30	0805.90		
<b>1105.20.00</b>	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	30	20	100	1105.20.00
<b>1107.10.00</b>	Malto non torrefatto	30	100	1.500	1107.10
<b>1108.12.00</b>	Amido di granturco	30	20	1.000	1108.12
<b>2005.40.00</b>	Piselli (Pisum sativum) preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20 06.	30	100	200	2005.40
<b>2005.60.00</b>	Asparagi	30	100	500	2005.60
<b>2005.90.00</b>	Altri ortaggi e miscugli di ortaggi	30	20	200	2005.99
<b>2007.99.00</b>	Preparazioni non omogeneizzate escluse quelle di agrumi	30	20	200	2007.99

Le preferenze tariffarie accordate all'UE nel protocollo 5, allegato 2, dell'accordo di associazione UE-Algeria, relative ai prodotti agricoli trasformati elencati di seguito, sono stati abrogati dall'Algeria in data 1° ottobre 2012:

Voce tariffaria (codice DZ)	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (tonnellate)	Codice UE
<b>2105.00.00</b>	Gelati	30	20		
<b>3505.10.00</b>	Destrina e altri amidi e fecole modificati	15	100		

I contingenti preferenziali accordati all'UE nel protocollo 2 dell'accordo di associazione UE-Algeria, relativi ai prodotti agricoli elencati di seguito, sono sostituiti dall'Algeria in data 1° ottobre 2012 mediante le disposizioni seguenti:

Voce tariffaria (codice DZ)	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (tonnellate)	Codice UE
<b>0102.10.00</b>	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura	5	100	4.950	0102.10.00
<b>1001.90.90</b>	Altro, escluso il frumento (grano) duro non da semina	5	100	403.000	1001.90.99

I contingenti preferenziali accordati all'UE nel protocollo 2 dell'accordo di associazione UE-Algeria, relativi ai prodotti agricoli elencati di seguito, sono reintrodotti integralmente dall'Algeria in data 1° ottobre 2012:

Voce tariffaria (codice DZ)	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (tonnellate)	Codice UE
<b>0102.90.10</b>	Vacche da latte	5	100	5.000	0102.90
<b>0102.90.20</b>	Giovenche gravide e vitelle	5			
<b>0102.90.90</b>	Altri	30			
<b>0406.90.10</b>	Altri formaggi a pasta molle non cotta o pressata, semicotta o cotta	30	100	800	0406.90 (salvo 90.01)
<b>0406.90.90</b>	Altri formaggi (di tipo italiano e gouda)	30			
<b>10.03.00.90</b>	Orzo, escluso quello da semina	15	50	200.000	1003.00.90
<b>1517.10.00</b>	Margarina, esclusa la margarina liquida	30	100	2.000	1517.10
<b>1517.90.00</b>	Altre	30			1517.90

<b>1701.99.00</b>	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puri, esclusi quelli greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	30	100	150.000	1701.99
-------------------	---	----	-----	---------	---------